

ACCORDO QUADRO OPERATIVO

Tra

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata Agenzia ICE

Unioncamere - l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura


Assocamerestero - l'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero

di seguito denominate, singolarmente e/o congiuntamente, anche "Parte" e/o "Parti"

PER UNA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI SOSTEGNO ALL'EXPORT E
ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO

premesse che

- l'art. 18 bis del D.L. n. 98 del 06.07.2011, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'art. 22, c.6, D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011 e successive modifiche ha stabilito che i poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- il medesimo articolo ha istituito una Cabina di regia con il compito di definire le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, prevedendovi la partecipazione del Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza di tutto il Sistema camerale, oltre che del Presidente dell'Agenzia ICE;



- i partecipanti a detta Cabina di Regia hanno sottoscritto l'8 giugno 2020 il "Patto per l'Export", ovvero il documento strategico del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale contenente le linee di intervento in materia di promozione del "Made in Italy" e di rilancio delle nostre esportazioni sui mercati esteri, individuando le relative risorse finanziarie;
- all'art. 2 del "Patto per l'Export" è fatto un richiamo specifico al Sistema camerale italiano e alla rete delle Camere di commercio italiane all'estero - insieme alla rete diplomatico-consolare e a quella degli uffici dell'Agenzia ICE – per la necessaria collaborazione alla realizzazione delle azioni e degli obiettivi previsti, con l'impegno a renderne l'impatto il più efficace e tempestivo possibile;
- il D.lgs. n. 2019/16, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della delega di cui all'art. 10 della L. 124/2015, ridefinisce le funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. Tra le funzioni vi è quella di sostegno alla competitività delle imprese e dei territori sui mercati internazionali, attribuendo alle stesse Camere di commercio compiti di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali, nonché delineando la collaborazione del Sistema camerale con l'Agenzia ICE per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle sue iniziative;
- il decreto legge 21 settembre 2019, nr. 104, convertito in L. 18 novembre 2019 nr. 132, ha provveduto al riordino delle attribuzioni in materia di politica commerciale e sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema produttivo tra il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione internazionale, attribuendo a quest'ultimo le competenze in materia di commercio internazionale e internazionalizzazione del Sistema Paese, inclusa quella relativa all'indirizzo e alla vigilanza sull'Agenzia ICE;
- l'Agenzia ICE, costituita con DL n.98/2011 art.14, cc17/27 come sostituito dall'art. 22, c. 6 del DL 201/2011 convertito dalla L 214/11, come modificato dall'art.2 del DL 104/2019 convertito con L.132/2019 è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello Sviluppo Economico;

- l'Agenzia ICE, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie di servizio e supporto alle imprese, ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero - con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, loro consorzi e raggruppamenti - e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali;
- l'Agenzia ICE ha la competenza di attuare i Piani pubblici promozionali a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nazionali;
- Unioncamere, fondata nel 1901, è un ente pubblico che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 580/93, ha il compito di cura e rappresentanza degli interessi generali delle Camere di Commercio, anche promuovendo e realizzando iniziative di coordinamento e sostegno dell'attività del Sistema camerale in tutte le sue articolazioni funzionali, incluse le organizzazioni imprenditoriali, dei consumatori e dei lavoratori;
- Unioncamere, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti affidati dalla legge agli enti camerali, stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, enti pubblici nazionali o locali, accordi di programma, intese e convenzioni;
- in tema di internazionalizzazione, Unioncamere svolge - in collaborazione con l'Agenzia nazionale del Sistema camerale Promos Italia S.c.r.l., nonché in raccordo con le Camere di Commercio, le Aziende speciali ad esse collegate, le Unioni regionali e le altre strutture del Sistema camerale quali le società consortili *in house* a valenza regionale - un'azione di coordinamento di tutte le policy promozionali, funzionali ed organizzative messe in campo dal Sistema camerale nelle sue diverse articolazioni sui territori italiani;
- in data 7 settembre 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ed Unioncamere hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa con cui le parti si sono impegnate ad avviare, per quanto di rispettiva competenza, un'azione di raccordo finalizzata a rafforzare una collaborazione strutturata nell'ambito delle attività del sistema pubblico nazionale per la promozione dei rapporti economico-commerciali con l'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ed il Sistema camerale;
- conseguentemente al Protocollo d'Intesa del 7 Settembre sopra menzionato, è stata conclusa una intesa tra Agenzia ICE ed Unioncamere, a seguito della quale l'Agenzia ICE e

singole Camere di commercio hanno siglato Accordi operativi biennali, attuati attraverso appositi Piani operativi annuali per la realizzazione di iniziative di promozione delle PMI all'estero a cura degli Uffici dell'Agenzia ICE;

- Assocamerestero è l'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero (CCIE) e di Unioncamere, che ha l'obiettivo di valorizzare le attività delle Camere e di diffondere la conoscenza della rete delle CCIE presso le istituzioni italiane ed internazionali e presso le organizzazioni imprenditoriali e i media italiani;
- Assocamerestero svolge una costante azione di indirizzo strategico per le attività svolte dalle Camere di Commercio Italiane nel mondo a sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI e la promozione del Made in Italy, attraverso un'assistenza specifica, sia sul versante organizzativo che su quello progettuale;
- lo Statuto di Assocamerestero prevede - ai sensi dell'art. 8, co. 2, lettera d - la presenza di un rappresentante designato dall'Agenzia ICE al Consiglio Generale dell'Ente;
- in base all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive modificazioni, Assocamerestero è soggetto abilitato a sviluppare opportune forme di raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, anche attraverso l'Agenzia ICE, al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative di promozione all'estero, mediante accordi e intese;
- come anche confermato in occasione di contatti e incontri tra le strutture, le Parti intendono rafforzare la collaborazione finalizzata alla realizzazione di un insieme di attività dirette alla messa in opera dei pilastri del "Patto per l'export", rivolgendo una specifica attenzione al sostegno alle PMI, in particolare del Mezzogiorno, e ai settori più colpiti dalla crisi economica, potendo all'occorrenza utilizzare la dotazione finanziaria eventualmente disponibile;
- l'internazionalizzazione è considerata quale strumento endogeno di crescita del sistema produttivo nazionale, rendendo a tal fine necessaria l'attivazione di sinergie tra strumenti promozionali e finanziari, anche in linea con le priorità stabilite in sede europea nell'ambito del Next Generation EU;
- esiste una complementarità tra la specializzazione dell'Agenzia ICE nell'attività di promozione e di sostegno delle imprese italiane nel loro processo di internazionalizzazione



e il ruolo di scouting e accompagnamento all'internazionalizzazione delle medesime imprese che il Sistema camerale svolge sul territorio, in Italia e all'estero;

- le politiche pubbliche di internazionalizzazione del sistema produttivo, attuate tramite l'Agenzia ICE, possano quindi trovare ulteriore specificità e ricaduta anche rafforzando la partnership con il Sistema camerale;
- è ritenuto di comune interesse che il Sistema camerale nel suo complesso apporti, secondo linee condivise, il proprio contributo nell'attuazione della strategia pubblica di promozione della maggior presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali, nell'ottica di massimizzarne la conoscenza e l'utilizzo da parte delle imprese, nonché l'impatto;
- l'Agenzia ICE, Unioncamere ed Assocamerestero hanno concordato che il presente Accordo quadro è lo strumento più adeguato per definire le possibili integrazioni fra le attività di reciproca competenza finalizzate al sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, attraverso un rapporto paritario e condiviso;
- per Sistema camerale, ai fini del presente Accordo Quadro Operativo, si intende – oltre alla stessa Unioncamere - l'insieme delle Camere di commercio in Italia, delle Aziende speciali ad esse collegate, delle Unioni regionali, delle Camere di commercio italiane all'estero, nonché l'agenzia nazionale del Sistema camerale Promos Italia S.c.r.l. e le società *in house* a valenza regionale all'uopo costituite, come definito all'art. 5;

le Parti convengono quanto segue

Art. 1 – Finalità

Obiettivo dell'accordo è quello di definire, nell'ambito delle rispettive competenze, forme di collaborazione tra l'Agenzia ICE, Unioncamere (anche in collaborazione con l'Agenzia nazionale Promos Italia S.c.r.l.) e Assocamerestero nell'ottica di favorire l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano.



Art. 2 – Forme di collaborazione

A tale scopo, le Parti opereranno congiuntamente per:

- 1) ampliare il bacino di aziende interessate a operare sui mercati esteri e rendere meno episodica e più strutturale la presenza delle PMI già operanti all'estero, tramite la gamma dei servizi e delle iniziative offerte dal Sistema camerale e dall'Agenzia ICE;
- 2) realizzare concrete forme di collaborazione tra la rete camerale italiana (l'Agenzia nazionale Promos Italia S.c.r.l., le Camere di Commercio, le Aziende speciali ad esse collegate, le Unioni regionali e le altre strutture del Sistema camerale quali le società consortili in house a valenza regionale), la rete delle CCIE e quella degli uffici ICE nel mondo, al fine di potenziare il ruolo dei rispettivi sistemi a sostegno sia delle aziende e, più in generale, dell'intera economia;
- 3) individuare e perseguire le migliori soluzioni utili a valorizzare il contributo dell'Agenzia ICE e del Sistema camerale ai percorsi di internazionalizzazione delle imprese italiane (con specifico riferimento a quelle di piccola dimensione), nonché ai programmi di promozione dell'attrattività dei territori e dei rispettivi sistemi economici e produttivi, facendo leva in particolar modo sull'utilizzo delle tecnologie digitali e sulle potenzialità del web per lo sviluppo dei processi aziendali transnazionali;
- 4) individuare le iniziative, i programmi e i progetti dell'Agenzia ICE che possano integrarsi con le attività svolte dal Sistema camerale in Italia e all'estero, sostenendo la realizzazione di attività sia nel campo della promozione, sia per la diffusione e il follow-up a livello aziendale delle iniziative della stessa Agenzia ICE;
- 5) consolidare la programmazione delle attività previste dal Sistema camerale a sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI in collaborazione con l'Agenzia ICE;
- 6) condividere un flusso informativo costante tra le Parti.

Art. 3 – Iniziative e servizi dell'Agenzia ICE


Attraverso il presente Accordo, l'Agenzia ICE intende sviluppare la collaborazione con il Sistema camerale nell'accompagnamento delle aziende italiane sui mercati esteri, in linea con i principi enunciati nel Patto con l'Export, valorizzando in particolare il lavoro di preparazione



svolto dalle CCIAA sul territorio a favore delle PMI, assicurando altresì che tutti gli uffici ICE nel mondo operino in conformità al presente accordo quadro operativo.

Nell'ambito dell'Accordo Quadro Operativo, Agenzia ICE:

- 1) considera strategica l'alleanza con il Sistema camerale, sia nel quadro delle iniziative programmate nell'ambito del Piano promozionale, sia nell'ambito dei servizi di assistenza offerti dall'Agenzia ICE alle PMI. Al contempo, intende sviluppare azioni volte a promuovere l'attrattività dei territori di tutto il Paese, in stretto raccordo con le CCIAA e i loro uffici incaricati a livello territoriale dell'assistenza e dell'accompagnamento agli investitori esteri, nonché a valorizzare i vantaggi competitivi e le vocazioni dei singoli territori, in stretto raccordo con le Regioni;
- 2) per la veicolazione delle iniziative verso il mondo delle imprese e nella realizzazione delle diverse attività sul territorio, si impegna a considerare Unioncamere, le CCIAA, le CCIE e le altre articolazioni del Sistema camerale di cui all'articolo 5 tra i soggetti di raccordo e collegamento a livello locale per le iniziative e i servizi promossi dai Flying Desk regionali dell'Agenzia ICE, al fine di favorire l'accompagnamento del maggior numero di piccole e medie imprese verso l'internazionalizzazione;
- 3) potrà valutare, in raccordo con il MAECI, le iniziative di promozione verso l'estero sviluppate dalle Camere di commercio e dalle altre articolazioni del Sistema camerale, di cui all'articolo 5, ai fini di una loro possibile inclusione nel programma promozionale dell'Agenzia ICE;
- 4) nell'ambito delle attività promozionali gestite dalla Rete estera dell'Agenzia ICE, collaborerà attraverso gli uffici ICE nel mondo – laddove possibile e in raccordo con l'Ambasciata/Consolato competente – con le CCIE, anche a seguito di specifici accordi su base territoriale, nella realizzazione di iniziative promozionali. Le CCIE, qualora ne abbiano i requisiti, potranno chiedere, sulla base della vigente normativa in materia, l'iscrizione all'albo fornitori degli Uffici ICE all'estero o essere interpellate nell'ambito di indagini di mercato volte a individuare possibili fornitori o nell'ambito dell'affidamento di servizi secondo le procedure di volta in volta previste;
- 5) nell'ambito delle attività di promozione dell'attrattività dei territori e di ricerca e supporto agli investitori esteri, collabora con il Sistema camerale nell'identificazione e valorizzazione dell'offerta dei singoli territori, nella assistenza e accompagnamento agli operatori esteri



sui singoli territori in Italia, in raccordo con le Regioni, e nella ricerca di nuovi investitori / progetti di investimento dall'estero.


A seguito della stipula del presente accordo, l'Agenzia ICE si impegna altresì a valutare, sulla base delle esigenze manifestate dalle singole CCIAA, e ove ne ricorrano le circostanze per l'ICE, servizi strutturati di accompagnamento sui mercati esteri rivolti sia alle Camere, sia alle singole strutture del Sistema camerale di cui al successivo art.5. Le modalità di fruizione dei servizi, qualora se ne ravvisi l'opportunità, anche in relazione a un'eventuale evoluzione della policy dei servizi dell'Agenzia ICE, potrà essere oggetto di intese successive al presente accordo.

Art. 4 – Iniziative e servizi di Unioncamere, di Assocamerestero e degli altri soggetti del Sistema camerale

Unioncamere e Assocamerestero si impegnano a raccordare le attività svolte dai diversi soggetti camerali sui territori di riferimento in favore dell'internazionalizzazione, in coerenza con i contenuti del "Patto per l'Export" e con i macro-obiettivi strategici definiti a livello centrale dalla Cabina di Regia per l'internazionalizzazione e dalla Sessione Straordinaria della Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione dedicata all'Attrazione degli Investimenti Esteri (AIE), svolgendo una funzione di indirizzo verso tutti i soggetti del Sistema camerale affinché operino in conformità al presente accordo quadro operativo.

Tale raccordo riguarderà, in particolare, le azioni di competenza delle Camere di commercio in tema di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle imprese (con particolare riguardo a quelle di minori dimensioni, alle start up ed alle imprese organizzate in filiere e/o reti tra imprese), nonché le diverse iniziative di promozione dell'attrattività dei territori e dei rispettivi sistemi economici e produttivi, in termini di ricerca di investitori esteri e di assistenza e accompagnamento agli operatori (nuovi e/o esistenti) interessati a progetti di apertura/ampliamento nei diversi territori, garantendo un servizio dedicato e localizzato necessario per il "soft landing" dei progetti. Tali attività verranno svolte in stretto raccordo, oltre che con la stessa Agenzia ICE, con le Regioni.

In risposta alle finalità del presente accordo, il Sistema camerale italiano (l'Agenzia nazionale Promos Italia S.c.r.l., le Camere di Commercio, le Aziende speciali ad esse collegate, le Unioni



regionali e le altre strutture del Sistema camerale quali le società consortili in house a valenza regionale, come riportato all'articolo 5) si impegna a:

- 1) veicolare sui territori le iniziative programmate dall'Agenzia ICE, per assicurarne la più ampia diffusione presso le imprese;
- 2) comunicare all'Agenzia ICE i progetti, le iniziative (incluse quelle formative) e le attività promozionali per l'internazionalizzazione sulle quali si intende realizzare forme di collaborazione con l'Agenzia ICE e la sua Rete estera, comprese quelle inerenti al tema dell'attrattività dei territori;
- 3) concertare, ove possibile, con l'Agenzia ICE l'offerta di servizi collegati alla presenza di aree collettive nelle principali manifestazioni fieristiche all'estero.

L'intero Sistema camerale in Italia e all'estero si impegna poi a:

- 1) favorire la collaborazione con gli Uffici Esteri dell'Agenzia ICE nell'offerta di servizi per l'internazionalizzazione a beneficio delle imprese, con specifico riferimento alle attività promozionali direttamente svolte presso i mercati prescelti;
- 2) mettere a disposizione dell'Agenzia ICE - regolandone di volta in volta le modalità - servizi di scouting, assessment delle potenzialità di presenza all'estero, accompagnamento e formazione, nonché di promozione a livello locale (in Italia e all'estero) delle iniziative e dei programmi dell'Agenzia ICE;
- 3) proporre all'Agenzia ICE specifici progetti promozionali ai fini del possibile inserimento nel Programma promozionale dell'Agenzia (a partire dalle manifestazioni fieristiche), che, comunque, ne valuterà la coerenza e la sostenibilità con le proprie strategie, sentito anche il MAECI;
- 4) veicolare i servizi ricompresi nel Catalogo dell'Agenzia ICE alle imprese italiane operanti sul territorio nazionale e nei diversi paesi in cui sono localizzate le Camere di commercio italiane all'estero;
- 5) mettere a disposizione dell'Agenzia ICE le proprie competenze specialistiche e il proprio presidio sui territori per collaborare nella definizione di un'adeguata e competitiva offerta territoriale (in raccordo con la Regione di riferimento) a beneficio dell'attività promozionale di Agenzia ICE a livello internazionale, nell'identificazione di operatori esteri interessati ad



investire in Italia e nell'assistenza dedicata agli stessi sui singoli diversi territori in tutto il corso dei progetti;

- 6) veicolare la promozione dell'offerta dei servizi delle Camere di Commercio sul portale unico per l'internazionalizzazione export.gov.it.

Unioncamere, inoltre, sosterrà, qualora opportuno, la stipula tra i diversi soggetti del Sistema camerale, come definito all'articolo 5 del presente accordo, e l'Agenzia ICE e/o i suoi uffici ICE nel mondo di specifiche intese o convenzioni, che regolino eventuali ulteriori aspetti organizzativi, procedurali e di comunicazione della presente collaborazione, nonché affrontino e approfondiscano specifiche tematiche valutate di comune interesse.

Unioncamere ed Assocamerestero si impegnano, infine, a comunicare tempestivamente alle Camere di commercio le informazioni relative alle iniziative che a livello territoriale saranno programmate dall'Agenzia ICE, assicurando in tal modo a queste ultime una maggiore diffusione a livello locale e l'attivazione di potenziali sinergie.

Art. 5 – Destinatari dell'Accordo

Le misure previste dal presente Accordo si applicano a tutte le Camere di Commercio in Italia, alle Aziende speciali ad esse collegate, alle Unioni regionali, alle Camere di commercio italiane all'estero, nonché all'Agenzia nazionale del Sistema camerale Promos Italia S.c.r.l. e alle società *in house* a valenza regionale all'uopo costituite.

Unioncamere e Assocamerestero si impegnano a comunicare tempestivamente all'Agenzia ICE ogni variazione del sopra citato elenco.

Art. 6 – Altre forme di collaborazione

Le Parti si rendono, altresì, disponibili a sviluppare ulteriori forme di collaborazione funzionali al raggiungimento dei reciproci obiettivi in tema di internazionalizzazione e di attrattività dei territori.



Art. 7 – Impegni congiunti

Per la realizzazione di quanto previsto nel presente accordo, l'Agenzia ICE identificherà un punto di contatto per i rapporti con il Sistema camerale. A sua volta, Unioncamere e Assocamerestero struttureranno un analogo specifico punto di contatto per l'Agenzia ICE, nonché per disciplinare i rapporti con gli altri soggetti del Sistema camerale interessati.

Le Parti daranno, inoltre, puntuale e adeguata informazione alle rispettive reti sui contenuti del presente Accordo, anche in forma congiunta, al fine di permettere il pieno raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei relativi impegni. Esse cureranno, altresì, la massima diffusione di quanto realizzeranno nell'ambito del presente Accordo e delle diverse iniziative di interesse all'interno delle rispettive reti, anche attraverso appuntamenti periodici di informazione e aggiornamento (webinar illustrativi, newsletter, ecc.).

Le Parti svolgeranno periodicamente il monitoraggio, la valutazione delle azioni svolte, e la misurazione dei risultati conseguiti anche al fine di adottare di comune accordo, laddove necessario, eventuali azioni di miglioramento. A tal fine, i flussi informativi tra le Parti saranno gestiti attraverso un gruppo di lavoro congiunto che si riunirà con cadenza almeno trimestrale.

Art. 8 – Durata dell'accordo ed eventuale recesso

Il presente Accordo ha la durata di 2 anni a partire dalla data di sottoscrizione, salvo modifiche del quadro normativo di riferimento. Entro tre mesi dalla data di scadenza, le Parti si impegnano a verificare i risultati raggiunti, ai fini di valutare il proseguimento della collaborazione.

L'Accordo potrà entrare in vigore in una prima fase anche tra due delle tre Parti contraenti, fermo restando che la terza avrà facoltà di aderirvi in qualsiasi momento. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o tramite PEC, con tre mesi di preavviso, senza alcun onere tra le Parti e senza che ciò pregiudichi le iniziative in corso di realizzazione.

Il presente Accordo non prevede il rinnovo tacito alla scadenza.



Art. 9 - Responsabilità

Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne le altre Parti da ogni pretesa o rivendicazione che possa derivare dall'attuazione del presente Accordo ed in particolare da quelle eventualmente sollevate dal personale di propria afferenza o da soggetti in contatto con esso.

Art. 10 - Impegno finanziario

La collaborazione prevista dal presente Accordo non determina obbligo di sottoscrivere atti onerosi tra le Parti, salvi gli obblighi derivanti da specifici accordi di servizio eventualmente sottoscritti ai sensi del presente accordo quadro operativo tra l'Agenzia ICE (con i suoi Uffici all'estero) e il Sistema camerale (l'Agenzia nazionale Promos Italia S.c.r.l., le Camere di Commercio, le Aziende speciali ad esse collegate, le Unioni regionali e le altre strutture del Sistema camerale quali le società consortili *in house* a valenza regionale, nonché le Camere di commercio italiane all'estero).

Potranno, tuttavia, essere sottoscritti successivi atti convenzionali sulla base della verifica delle disponibilità di fondi e di personale di ciascuna delle Parti. Tali convenzioni saranno comunque sottoposte all'approvazione degli organi di controllo previsti dalla vigente normativa in materia amministrativa e contabile.

Art. 11 – Adempimenti in materia di riservatezza

Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso delle altre Parti o per obbligo di legge.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.



Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche RGPD), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente Accordo. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione, quali autonomi Titolari del trattamento, nel rispetto dei diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a:

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del RGPD;
 - custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
 - assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente Accordo e dei connessi obblighi di legge;
 - utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al RGPD e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali;
 - utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente Accordo nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.
- Le Parti dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati.

Le Parti si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite, salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'articolo 6 del RGPD; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso.

Le Parti si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.



I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD.

Laddove le Parti concorrono fra loro, in forme diverse nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, determinando congiuntamente, in tutto o in parte le finalità e i mezzi dei conseguenti trattamenti, stipuleranno fra loro un accordo di contitolarità che riflette adeguatamente i loro ruoli e le rispettive responsabilità per la protezione dei dati personali, nonché i loro rapporti con gli interessati, ai sensi e agli effetti dell'art. 26 del RGPD.

Art. 13 - Gestione del contenzioso

In caso di controversia tra le Parti in merito all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo e di quanto ne consegue verrà tentata preliminarmente la composizione amichevole. Qualora quest'ultima non fosse raggiunta, si procederà per via giudiziale, eleggendo come Foro di competenza quello di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 16 luglio 2021

**ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane**

**Unioncamere
Unione italiana delle Camere
di commercio, industria, artigianato
e agricoltura**

**Assocamerestero,
Associazione delle camere
di commercio italiane
all'estero**

Il Presidente

Carlo Ferro



Il Presidente

Carlo Sangalli



Il Presidente

Gian Domenico Auricchio

